

**SPANO.** Ma io rispondeva adesso al deputato Michelini...

**PRESIDENTE.** Se egli intende di riprendere l'emendamento del deputato Michelini, ha la parola per svilupparlo; in difetto, essendo stato il medesimo ritirato, non è più il caso di porlo in discussione.

**SPANO.** Io intendeva giusto di ripigliare l'emendamento del deputato Michelini, e lo prego a volermelo favorire, perchè voglio attenermi alle precise sue parole. *(Si ride)*

L'emendamento del deputato Michelini, adunque, ha in mira di far così concepire l'articolo 1 della presente legge:

« I proprietari dei fondi soggetti alle servitù, conosciute in Sardegna sotto il nome di ademprivio, potranno renderli liberi mediante indennizzazione agli ademprivisti, da pagarsi in danaro o colla cessione di parte di essi. »

Nella Sardegna è una circostanza di fatto che questi diritti di ademprivio esistono, e pertanto esistono a favore di qualunque comune, per quanto i comunisti che li godono n'abbisognano per seminare, pascere il proprio bestiame di qualunque specie, e simili, nei terreni che vi vanno soggetti. O per meglio semplificare: nelle estensioni territoriali assegnate a ciascun comune possono gli ademprivisti prendere tutto quanto è necessario ai loro bisogni per seminare, pascolare bestiame, legnare, e via dicendo.

Questa è tale una circostanza di fatto, sopra la quale, sebbene io non abbia presa la parola nella generale discussione, mi sembra che siano rimasti di accordo la Commissione, il ministro, il commissario regio e quanti oratori hanno finora parlato in favore o contro il progetto di legge che ora ci occupa, venendo a concretare il vero subbietto o la materia che si discute.

Ora se ai comunisti tanto si deve concedere, quanto è necessario ai loro bisogni, certamente il Governo, da dieci anni che ha fatto degli esperimenti, ed ha veduto quali fossero i bisogni e quanto sopravanzasse al demanio, soddisfatti i medesimi, deve avere dei dati certi per poter conoscere quanto abbiano consumato questi comunisti godenti diritto d'ademprivio; quanto, soddisfatta la consumazione, sia annualmente al demanio sopravanzato, e finalmente quali siano le somme ricavate da questo sopravanzo.

Dirò dunque che, se si vuol dare un compenso a questi ademprivisti, non sarà nè della metà, nè di un terzo, ma deve essere quello corrispondente al soddisfacimento pieno ed intero dei loro bisogni.

**PRESIDENTE.** Questa è una questione che verrà dopo.

**SPANO.** Vengo alla proposta dell'emendamento. Giacchè i proprietari dei fondi soggetti all'ademprivio, si chiami esso servitù od altro, poco ne importa nella sostanza, vogliono liberare i loro fondi da questo peso, che rende quasi inutile la loro proprietà, io stimo conforme ad equità e giustizia che i medesimi debbansi servire di quei mezzi prescritti o, se così vogliasi, trac-

ciati in casi simili dalla legge comune o Codice civile in vigore. Riassumendo, conchiuderò che il compenso vero per riscattarsi debba essere il capitale in danaro, e tanta porzione di terreno quanta sia corrispondente alla parte vera e reale dell'utile che dessi ritraevano o facevano cessare a favore del così detto proprietario di tali beni di qualunque specie.

Perciò io persisto, perchè la Camera a vece dell'altro articolo che dice: « tutti gli usi comuni, conosciuti in Sardegna, cesseranno di pien diritto col 31 dicembre 1862, salvo i compensi dalla legge determinati, » accetti l'emendamento che ho già letto anche, se si vuole, sostituendo a *potranno* la parola *dovranno*.

**PRESIDENTE.** Ella vorrebbe dunque rendere facoltativa l'abolizione, invece che secondo il progetto sarebbe di pieno diritto.

**SPANO.** No, non facoltativa: cessano di pien diritto, mentre colla...

**PRESIDENTE.** Scusi, ella confonde la questione: la questione dei corrispettivi verrà all'articolo 3. Nell'articolo 1 si tratta unicamente di vedere se l'abolizione debba essere puramente di pien diritto, oppure, come proponeva il deputato Michelini, dovesse essere solamente facoltativa. Se ella restringe puramente la proposta a mutare la quota del corrispettivo, aspetti di parlare all'articolo 3. Intanto per ora lasci discutere l'articolo 1.

**SPANO.** Allora mi riservo di parlarne di nuovo nell'articolo 3.

**FARA GAVINO.** Domando la parola per far mio l'emendamento del deputato Michelini.

L'emendamento Michelini io credo che raddrizzi in modo eminentemente vantaggioso ai comuni della Sardegna il progetto di legge che noi discutiamo. Io credo che questo emendamento spiani maravigliosamente la via all'attuazione pratica della legge, senza ledere i diritti di alcuno, nè quelli del demanio, nè quello dei comuni.

Con questo emendamento il Governo raggiunge il suo scopo di vedersi proclamato proprietario della sua immaginaria proprietà, ed in pari tempo si ottiene il vantaggio desiderato di abolire quei cotanto abborriti usi comuni di pascolo, di seminerio, ecc.

L'emendamento racchiude anche in sé un principio di eminente giustizia: come non si vorrebbe votare una legge d'espropriazione forzata della proprietà dello Stato, così non si vuole pure sanzionare una legge di espropriazione forzata del diritto d'uso dei comuni. Ciò è giusto, ed è perciò che io propugno questo emendamento. E tanto più lo propugno, in quanto che con questo emendamento si procederà con esatta giustizia nella via dei compensi; si procederà come si sarebbe dovuto procedere in ogni caso, se il Ministero ci avesse presentata quella statistica da me dimandata, dalla quale si sarebbe rilevato ciò che è necessario e ciò che è superfluo ai comuni dell'isola, di quei terreni così detti di demanialità feudale.

Anzi, io lo propugno nell'interesse dello stesso Mi-